

(N. 2546)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIBILLE, BENEDETTI, SPAGNOLLI e CORNAGGIA MEDICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1958

Modifica alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disposto dell'articolo 10 della legge 2 luglio 1957, n. 699, col quale si sostituisce il testo dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ha privato il Ministero della pubblica istruzione della possibilità di poter avere l'illuminato consiglio di eminenti uomini della cultura e della scuola col disporre che non possono farne più di due volte consecutive i membri nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione come d'altra parte invece saggiamente disponeva il progetto di legge

relativo per non privare il Ministero di sì alti consigli.

Non è il caso di aggiungere altro perchè è evidente come si sia inavvertitamente disposto in tal modo l'allontanamento di uomini eminenti per scienza e cultura proprio quando per la maggiore esperienza acquisita nei lavori del Consiglio, più acuto è il loro giudizio, e quindi più grande è il loro contributo nel Consiglio stesso.

Ritengono perciò doveroso i proponenti chiedere l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1957, n. 699, che approva modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è così modificato:

« I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».